



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DECRETO N. 44 DEL 05.06.2018

OGGETTO: Accreditamento istituzionale definitivo della struttura residenziale denominata "Esperanza", sede operativa in via Vecchia Sarno snc nel comune di Ottaviano (NA), della Neapolisanit srl, con sede legale in via Funari snc, per la realizzazione di programmi terapeutici, riabilitativi ed assistenziali a favore di preadolescenti e adolescenti che presentano un bisogno sanitario complesso di tipo psichiatrico ex DCA n. 45/15 e s.m.i.

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017, acta ix: corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente)

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015 con la quale sono stati nominati quale Commissario ad acta il dott. Joseph Polimeni e quale sub commissario ad acta il dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato

Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR campano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 che:

- assegna *“al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente”*;
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix) *corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”*;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo della Struttura Commissariale n. 430 del 9 Febbraio 2018, con la quale il Sub Commissario Dott. Claudio D'Amario ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere la funzione di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute;

RICHIAMATA

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui, *“nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come ordinanze emergenziali statali in deroga, ossia “misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”*;

PREMESSO, che:

- a) con Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità n. 45 del 21.05.2015, pubblicato sul BURC n. 36 dell'11.06.2015, è stato recepito l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento recante *“Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza”* (rep. 138/2014). Approvazione requisiti, criteri e modalità di accesso per le prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza ed è stato altresì approvato l'allegato documento denominato *“Le Strutture Terapeutiche Intermedie ad intensità variabile per l'accoglienza di minori con disturbo psichiatrico in Regione Campania: Strutture Intermedie Residenziali per Minori ad Intensità Variabile (S.I.R.M.I.V.) - Strutture Intermedie Semiresidenziali per Minori (S.I.Se.M.)”*;

- b) nel predetto allegato sono disciplinati anche i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale, per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di queste tipologie di strutture terapeutiche, i requisiti ulteriori per l'accreditamento e le norme transitorie, in fase di prima applicazione, del relativo percorso di accreditamento;

- c) la società *“Neapolisanit srl”*, con sede legale in Ottaviano (NA) alla via Funari snc, ha fatto pervenire in tempo utile, in fase di prima applicazione del citato DCA n. 45/2015, richiesta di accreditamento di struttura residenziale per preadolescenti e adolescenti con disturbi neuropsichici (SIRMIV) denominata *“Esperanza”*, sita alla via Vecchia Sarno snc di Ottaviano (NA), per n. 10 posti letto (protocollo di

acquisizione regionale della struttura commissariale n. 3017 del 04.08.2015);

- d) con Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità n. 16 del 03.03.2017(modifiche ed integrazioni DCA n.45/2015), pubblicato sul BURC n. 22 del 13.03.2017, è stato modificato e integrato il precedente DCA n. 45/2015 stabilendo, tra l'altro, di procedere con l'accreditamento – in fase di prima applicazione ed entro il fabbisogno programmato secondo gli indici indicati – di tutte le istanze già presentate ai sensi del DCA 45/15, risultanti complete, e per il numero di posti letto che risultino, all'esito delle verifiche delle AASSLL, in possesso di tutti i requisiti e condizioni stabiliti con il DCA n. 45/2015 e con il DCA n. 16/17(modifiche e integrazioni DCA n.45/2015);

CONSIDERATO che il DCA n. 45/2015 allegato B alla sez. 6: norme transitorie – *“percorso per l'accreditamento”*, punto 6.3 prevede che le Commissioni Locali delle competenti AASSLL provvedano a verificare il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori e la veridicità delle dichiarazioni di notorietà di cui al punto 6.2.2 del citato DCA (tra le quali quella relativa al possesso dei requisiti minimi di cui alle DDGRRCC nn. 3958/01 e 7301/01 e di cui allo stesso DCA n. 45/2015);

PRESO ATTO

della nota 2018.0021400 dell'ASL Napoli 3 Sud, acquisita al protocollo regionale con n. 203845 del 28/03/2018, con cui è stata trasmessa la delibera aziendale n. 150 del 07/02/2018 attestante l'accreditabilità a “Neapolisanit srl” di Ottaviano per la struttura denominata “Esperanza”, con sede operativa alla via Vecchia Sarno snc nel comune di Ottaviano (NA), quale Struttura Intermedia Residenziale per Minori ad Intensità Variabile (SIRMIV), per minori con disturbi psichici ex DCA 45/2015 e 16/2017, con 10 p.l. anche per l'accoglienza di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

RITENUTO, pertanto:

- a) che, per effetto di quanto rappresentato, debba essere disposto l'accreditamento istituzionale definitivo in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale, a favore della struttura denominata “Esperanza”, con sede operativa alla via Vecchia Sarno snc nel comune di Ottaviano (NA), quale Struttura Intermedia Residenziale per Minori ad Intensità Variabile (SIRMIV), per minori con disturbi psichici ex DCA 45/2015 e 16/2017, con 10 p.l., gestita dalla società “Neapolisanit s.r.l.” di Ottaviano (NA), p. IVA 041233381214;
- b) che, ai sensi del DCA n. 16/2017 (modifiche ed integrazioni al DCA n. 45/2015), in seguito all'accreditamento definitivo quale SIRMIV o SISEM, l'ente “Neapolisanit srl” presenterà al Comune competente istanza di autorizzazione alla realizzazione delle attività sanitarie di cui al presente decreto per trasformazione della precedente autorizzazione nonché istanza di autorizzazione all'esercizio;
- c) che, ai sensi del DCA n. 16/2017 è stabilito in 6 mesi il termine massimo per la struttura accreditata in fase di prima applicazione, per acquisire l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e all'esercizio con conseguente revoca o modifica degli originari atti autorizzativi per altra attività, pena la revoca dell'accreditamento;
- d) che, ai sensi del DCA n. 16/2017 il possesso del titolo di accreditamento integra la verifica regionale e aziendale della compatibilità con il fabbisogno regionale di cui al DGR 7301/2001, in quanto essa è effettuata contestualmente all'accreditamento;

VISTI

1. i DDCA n. 45/2015 e n. 16/2017;
2. l'istanza di accreditamento n. 3017 del 04.08.2015 prodotta dalla società “Neapolisanit s.r.l.” di Ottaviano (NA), con sede legale alla via Funari snc;
3. la nota 2018.0021400 della competente ASL Napoli 3 Sud di trasmissione delibera aziendale n. 150 del 07/02/2018 attestante l'accreditabilità a “Neapolisanit srl” di Ottaviano (NA) per la

struttura de qua;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR;

DECRETA

per quanto sopra esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

- 1) di **disporre** l'accreditamento istituzionale definitivo della Struttura Intermedia Residenziale per Minori ad Intensità Variabile (**SIRMIV**), denominata "**Esperanza**", sede operativa sita alla via Vecchia Sarno snc di Ottaviano (NA), per **n. 10 (dieci) posti letto, a favore di preadolescenti e adolescenti che presentano un bisogno sanitario complesso di tipo psichiatrico**, gestita dalla società "Neapolisanit s.r.l." con sede legale in via Funari snc di Ottaviano (NA), p. IVA 041233381214;
- 2) di **stabilire** che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente decreto ed ha durata quadriennale, fatto salvo quanto di seguito specificato;
- 3) di **precisare**:
 - che ai sensi del DCA n. 16/2017(modifiche ed integrazioni al DCA n.45/2015), il termine massimo per la suddetta struttura accreditata per acquisire l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e all'esercizio con conseguente revoca o modifica degli originari atti autorizzativi per altra attività, pena revoca dell'accreditamento, è fissato in 6 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
 - che, ai sensi del citato DCA n.16/2017, il possesso del titolo di accreditamento integra la verifica regionale e aziendale della compatibilità con il fabbisogno regionale di cui al DGR 7301/2001, in quanto essa è effettuata contestualmente all'accreditamento;
 - che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni, sull'avvenuto adeguamento dei titoli autorizzativi nonché sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
 - che in caso di mancato adeguamento o di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare al Commissario ad Acta la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
 - che almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;
 - che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;
- 4) di **disporre** che la ASL Napoli 3 Sud effettui le dovute verifiche in ordine all'acquisizione del decreto di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio aggiornati, e ne dia notizia alla Regione, al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento;
- 5) di **inviare** copia del presente decreto all'ASL Napoli 3 Sud territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate, nonché al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, e al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- 6) di **trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi.

*Il Direttore Generale
per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione*

DE LUCA